REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI "BUONI LAVORO" (VOUCHER) RELATIVI A PRESTAZIONI LAVORATIVE DI TIPO OCCASIONALE SVOLTE IN FAVORE DELL'ENTE

Introduzione

Il presente regolamento è lo strumento tramite il quale l'Ente vuole offrire un supporto alle categorie di soggetti in condizioni di temporanea fragilità economica o che soddisfino determinati requisiti di carattere sociale, in modo del tutto trasparente e nel rispetto di criteri che verranno illustrati di seguito.

Art 1.
Fonti e definizioni

Il *'lavoro occasionale di tipo accessorio'* è una modalità di prestare lavoro che risponde alla duplice esigenza del *'committente'* (colui che offre il 'lavoro' ed eroga i compensi) di servirsi di lavoratori *non subordinati* per lo svolgimento di determinate attività, o compiti dal carattere temporaneo ed occasionale, e del *'prestatore'* del lavoro (colui che svolge i compiti assegnati e percepisce i relativi compensi) che soddisfi i requisiti di legge e del presente regolamento. L'istituto del *lavoro accessorio* è disciplinato dagli articoli 70-72 del *D.lgs. n. 276 del 10 Settembre 2003.*

Art. 2.
Finalità

L'Ente, con l'erogazione dei buoni lavoro ("voucher"), intende impegnare i prestatori di lavoro (così come previsto dalle norme vigenti in materia) in attività o mansioni, il cui svolgimento è necessario e utile per l'ente pubblico stesso.

Art. 3.
Attività ed ambito d'applicazione

Nel rispetto e in conformità della fonte normativa di cui sopra, il *lavoro accessorio* prestato in favore di un Ente pubblico (nella fattispecie, il Comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte può essere esercitato solamente per determinate tipologie di attività: *"lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti"* (art. 70, e. 1, lett. b). Per quanto riguarda, invece, le altre attività previste dall'art. 70 del Decreto legislativo n. 276, come riferito nella *Circolare INPS n. 17 del 03/02/2010,* si richiama la disposizione dell'art.1, comma 2, del d.lgs. 276/2003, la quale stabilisce che, salvo contraria disposizione, il decreto stesso *"non trova applicazione per le Pubbliche Amministrazioni e per il loro personale".* Fanno eccezione, come già ricordato nella *Circolare INPS n. 88 del 2009,* le attività che rientrano nei settori di cui alla *lett. d)* dell'art. 70 (manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà) le quali possono essere prestate in favore di qualsiasi committente pubblico.

Art. 4.
Destinatari

Negli anni 2014/15 potranno beneficiare dell'intervento economico tramite erogazione dei "buoni lavoro" solamente coloro che faranno richiesta nel bando semestrale che sarà pubblicato con apposito avviso pubblico.. individuati dal Servizio Sociale tra le persone di sana costituzione, e quindi in grado di prestare l'opera richiesta, in possesso di:
-residenza nel comune di Sant'Eufemia d'Aspromonte, indipendentemente dalla cittadinanza italiana (in caso di residenti stranieri questi devono essere in regola con la vigente normativa in materia di diritto di soggiorno);

-età dai 18 ai 65 anni;
-certificato di disoccupazione o inoccupazione;
-idoneità fisica ad assolvere le prestazioni lavorative richieste;
-possesso di regolare attestazione ISEE (indicatore della Situazione Economica Equivalente) con valore ISEE non superiore al limite stabilito dal regolamento Comunale per l'erogazione di interventi e prestazioni economico-assistenziali -non essere titolari di trattamento pensionistico (pensione di reversibilità, invalidità INPS\INAIL, invalidità civile ecc.);
-non godere di prestazioni economiche integrative a sostegno del reddito (indennità d'integrazione salariale, indennità connesse allo stato di disoccupazione).

Art. 5.
Criteri per l'assegnazione dei buoni lavoro

La scelta del prestatore occasionale e l'avvio della chiamata avverrà in relazione alle esigenze di lavoro occasionale manifestate dalle diverse Aree dell'Ente.
Il responsabile dell'Area interessata alla prestazione lavorativa presenta richiesta scritta al responsabile dell'Area Amministrativa che, di concerto con l'assistente sociale, individua il lavoratore tra coloro che hanno presentato domanda per ottenere un contributo economico e che siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 del presente regolamento.
Ai fini dell'individuazione del lavoratore da impegnare ai sensi della legge 92/2012, il Servizio Sociale dovrà verificare per ciascun soggetto il possesso dei suddetti requisiti e valutare le priorità di accesso ai voucher considerando i seguenti criteri:

valore ISEE più basso

in caso di parità del valore ISEE, numero dei familiari a carico (dovrà essere impegnato il soggetto con il maggiore numero di familiari a carico).

Qualora il soggetto individuato dovesse rifiutare la proposta lavorativa senza validi motivi (la validità della motivazione sarà valutata dal Servizio Sociale con riferimento all'art. 4), non dovranno essere erogati a suo favore contributi economici assistenziali.
L'eventuale incapacità oggettiva di svolgere una determinata tipologia di lavoro, verificata ed attestata dal responsabile dell'Area interessata alla prestazione

Art. 6.
Finanziamento dell'iniziativa

Il finanziamento dei buoni lavoro avverrà annualmente tramite la previsione in bilancio.
Le quote rimanenti continueranno ad essere assegnate agli scopi socio-assistenziali con i meccanismi di legge fino ad oggi utilizzati. Per tali motivi, la gestione dei buoni lavoro è demandata, nella fase sperimentale, all'Area Amministrativa Politiche-sociali
La Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, nel biennio, individua annualmente la quota del fondo assistenziale da assegnare all'iniziativa.
Nella eventuale seconda fase attuativa, potrà essere confermato ed aggiornato il presente regolamento ovvero adottata una nuova regolamentazione in merito alle modalità di reclutamento dei prestatori e ai criteri di assegnazione dei buoni lavoro

Art. 7.
Modalità di svolgimento delle attività

L'avvio della prestazione è preceduto dalla sottoscrizione di un documento di accettazione da parte dei soggetti interessati, sottoscritto dagli stessi e dal Responsabile dell'Area/Servizio interessato. In tale documento sono definiti i dati relativi al soggetto, gli elementi caratteristici e propri dell'attività da svolgere, il criterio orario di corrispondenza tra prestazione e retribuzione attraverso i Buoni Lavoro e, in allegato, il certificato medico attestante la buona salute del soggetto.

I soggetti impegnati nelle attività di cui al presente Regolamento si atterranno alle disposizioni convenute con il Responsabile dell'Area/Servizio cui sono assegnati per quanto riguarda le modalità di svolgimento delle attività e l'uso degli strumenti a ciò necessari.
Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i soggetti impiegati nelle prestazioni in oggetto dovranno impegnarsi affinché le stesse siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato e dovranno comunicare tempestivamente al responsabile del Servizio, presso cui prestano la propria opera, le eventuali interruzioni che, per giustificato motivo, dovessero intervenire nello svolgimento delle attività.
La struttura amministrativa responsabile della comunicazione di inizio attività all'INPS e del corretto utilizzo dei lavoratori è il Responsabile dell'Area in cui gli stessi vengono inseriti

Art. 8.
Compensi

Il limite massimo dei compensi derivanti dallo svolgimento di prestazioni di lavoro occasionale accessorio è, per singolo percettore, di complessivi 1.000,00 euro per anno solare (limite diverso e inferiore rispetto a quello di 2.000,00 euro per anno solare per singolo committente stabilito dalla legge ai fini dell'individuazione delle prestazioni occasionali).
Il pagamento della prestazione avviene con la consegna dei Buoni Lavoro che devono essere compilati in ogni parte, firmati e consegnati al prestatore d'opera da parte del Responsabile dell'Area Amministrativa e riscossi dall'interessato presso qualsiasi ufficio postale.
Il valore nominale del buono lavoro è comprensivo della contribuzione INPS, accreditata sulla posizione individuale contributiva del prestatore, di quella in favore dell'INAIL per l'assicurazione infortuni e di un compenso al concessionario (Inps) per la gestione del servizio.
Tali compensi sono completamente esenti da qualsiasi imposizione fiscale e non vanno dichiarati né ai fini Irpef, né ai fini del calcolo degli indicatori delle situazioni economiche (Ise e Isee); non incidono inoltre sullo stato di disoccupazione o inoccupazione.
Per ogni prestatore, in funzione dell'attività da svolgere presso il Comune, e a prescindere dalla tipologia dell'attività richiesta, sarà erogato un buono lavoro, detto "voucher" del valore orario di euro 10,00 (il valore netto in favore del prestatore è attualmente pari a euro 7,50). La durata massima giornaliera per ogni prestatore non deve superare le cinque ore e non
devono essere superati i cinque giorni lavorativi. Ogni prestatore di lavoro, per qualsiasi attività richiesta, ha diritto a ricevere il compenso previsto entro trenta giorni dal completamento dell'attività (ai sensi dell'art. 72 del D.Lgs. 276/2003 modificato dalla L. 92/2012, l'utilizzo dei voucher non deve superare i trenta giorni decorrenti dall'acquisto).

Art. 9
Copertura assicurativa

Il buono lavoro incorpora l'assicurazione anti infortuni dell'INAIL.

ART. 10
Cessazione dell'attività

La durata dell'attività lavorativa è concordata volta per volta con il Responsabile dell'Area interessata e, sarà determinata dal Responsabile dell' Area Amministrativa.
Coloro che abbiano iniziato la propria attività cessano nelle loro prestazioni

se vengono cancellati dagli elenchi dei beneficiari di sussidi economici a causa del venir meno delle condizioni determinanti l'assistenza economica;

per espressa rinuncia;

per gravi negligenze nello svolgimento delle attività risultanti da comunicazione scritta del Responsabile del Servizio richiedente la prestazione.

In tali casi i soggetti interessati non potranno usufruire di contributi economici assistenziali.

Art. 11
Regola finale

Per quanto non espressamente indicato nel presente regolamento relativamente a procedure e modalità operative, occorre far riferimento alla L. 92/2012, alla circolare INPS n. 49/2013 e alle circolari n. 18/2012 e n. 4/2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.